




IL DECRETO LEGISLATIVO 66/17

IL DECRETO LEGISLATIVO 62/17



IL DECRETO LEGISLATIVO 66/17

*«Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità»
(con modifiche apportate da D. Lgs . 96/2019)*





Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge ...

... È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione ...

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni (10 ora), è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli ...

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Art. 30

E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli ...

I principi chiave dell'inclusione

**Accettare la
diversità**

La diversità è una caratteristica essenziale della condizione umana

**Assicurare la
partecipazione attiva**

L'inclusione non vuol dire assicurare un posto in classe. Essere inclusivi richiede uno sforzo continuo che assicuri una partecipazione attiva dell'alunno nell'ambito pedagogico e sociale.


**Sviluppare pratiche
di collaborazione**

L'inclusione è un processo continuo che richiede il supporto di tutti gli interessati

**Immaginare una
scuola diversa**

Una scuola inclusiva è una scuola diversa che impara da se stessa e promuove il cambiamento e lo sviluppo e si apre agli altri

D.lvo66 – inclusione alunni disabili






(*) ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

CONVENZIONE ONU (2009)


“Accomodamento ragionevole” indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;





Capo III

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica




Slide successiva



Capo III

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica





Capo IV

Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 6
Progetto individuale

Progetto Individuale

Profilo di Funzionamento


Redatto dal Comune

**Su richiesta e in
collaborazione coi
genitori**

**Anche con la
partecipazione di un
rappresentante della
scuola**



Capo IV Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione





Capo IV

Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

Art. 8
Piano per l'Inclusione

P.I.

Ogni istituto definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse,
per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

Nei limiti delle risorse disponibili

Capo IV

Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione



Art. 9 Gruppi per l'inclusione scolastica

**GLIR (uff. scol.
Regionale)**

**GIT: gruppo per
l'inclusione
territoriale**

**SCUOLE POLO :
supporto alle reti di scuole**

**GLI: gruppo di
lavoro per
l'inclusione
scolastica**

Il GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico.

supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI



Capo VI
Ulteriori disposizioni

Art. 13
**Formazione in servizio del
personale della scuola**

Ogni istituzione
scolastica deve
individuare attività
formative per i
docenti ed il
personale ATA

MIUR definisce le
modalità di
formazione in
ingresso ed in
servizio dei DS



Capo VI Ulteriori disposizioni

Art. 14 Continuità del progetto educativo e didattico


La continuità e' garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI


il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione

Con la valutazione del DS e la richiesta dei genitori, ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo

IL DECRETO LEGISLATIVO 62/17

«Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed esami di Stato»







Art. 1

Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

ha finalità **formativa ed educativa** e concorre al **miglioramento** degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo **sviluppo dell'identità personale** e **promuove la autovalutazione** di ciascuno in relazione alle acquisizioni di **conoscenze, abilità e competenze**.

La valutazione e' **coerente con l'offerta formativa** delle istituzioni scolastiche, **con la personalizzazione dei percorsi** e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità **con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti** e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

La valutazione del **comportamento** si riferisce allo sviluppo delle **competenze di cittadinanza**. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.



Art. 9

Certificazione delle competenze: fine primaria e fine esame terza

Modelli nazionali secondo questi principi:

- a) riferimento al **profilo dello studente** nelle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;*
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;*
- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;*
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;*
- e) **coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;***
- f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.*

Art. 11

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità...

La valutazione per gli alunni con **disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a:**

- ❖ il comportamento
- ❖ le discipline
- ❖ le attività svolte
- ❖ **PROVE INVALSI: si possono prevedere misure compensative o dispensative, adattamenti, l'esonero della prova.**
- ❖ **PROVE D'ESAME: con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati per l'attuazione del PEI.**
- ❖ **PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE: con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.**
- ❖ **ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami. DIPLOMA FINALE: non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.**



La valutazione per gli **alunni con DSA** è effettuata **tenendo conto del PDP ed è riferita a:**

- il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
- **PROVE INVALSI: si possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.**
- **PROVE D'ESAME: si possono prevedere tempi più lunghi, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.**
- **PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»**
- **ESONERO DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA**
- **DIPLOMA FINALE: non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.**

Art. 11

Valutazione delle alunne e degli alunni ... con disturbi specifici di apprendimento

In casi di **particolare gravità del disturbo di apprendimento**, anche in comorbilità' su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, e' **esonerato dall'insegnamento** delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8

per gli alunni con DSA dispensati dalle prove scritte di lingua straniera la commissione individua le modalità e i contenuti della **prova orale sostitutiva della prova scritta.**

Nel caso di alunne e alunni **esonerati dall'insegnamento** di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato **prove differenziate con valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a **6/10**) **non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.** Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.



ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA VALUTAZIONE ED ESAMI SC. SEC. II GRADO

**PERCORSO
CON
PROGRAMMAZIONE
CURRICOLARE O
SEMPLIFICATA**

**AMMISSIONE A
SOSTENERE PROVE
D'ESAME COMUNI O
EQUIPOLLENTI**

**CONSEGUIMENTO
DIPLOMA CON
VALORE LEGALE**

**PERCORSO
CON
PROGRAMMAZIONE
DIFFERENZIATA
TEMPI ENTRO I QUALI SI OPTA
PER LA DIFFERENZIATA ?**

**AMMISSIONE A
PROVE D'ESAME
DIFFERENZIATE**


**CONSEGUIMENTO DI
UN'ATTESTAZIONE
DELLE COMPETENZE
(art.13 DPR 1998)**

(Vedi art. 15 O.M. 90/2001 e art. 22 O.M. 2016 Esami di Stato II ciclo)



ALUNNI CON DSA

VALUTAZIONE ED ESAMI SC. SEC. II GRADO



(Vedi art. 23 O.M. 2016)



ALUNNI CON ALTRI BES

VALUTAZIONE ED ESAMI SC. SEC. II GRADO

